



Decreto Dirigenziale n. 92 del 06/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

DITTA TA. RO. DI TARTARO ROCCO S.R.L. DI PADULI (BN) - SOSPENSIONE VOLONTARIA E TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RICOMPRESE NELLE SEZ. 0 E V DELL'APPROVAL NUMBER T7K7F.

Oggetto: Ditta "TA. RO. di Tartaro Rocco s.r.l." di Paduli (BN) – Sospensione volontaria e temporanea delle attività produttive ricomprese nelle Sez. 0 e V dell'Approval Number T7K7F.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con D.D. n. 68/SAN/STAP-BN del 24.10.2011, lo Stabilimento della ditta TA.RO. di Tartaro Rocco s.r.l., P.I. 01477130627, con sede legale ed operativa in C/da Carpinelli, n.36, nel Comune di Paduli (BN), è stato riconosciuto idoneo, con **APPROVAL NUMBER T7K7F**, per lo svolgimento delle attività ricomprese nelle Sezioni 0 – I - V e VI dell'Allegato III del Regolamento 853/04;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL BN, con nota prot. n. 171646 del 27.11.2013, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale al n. 2013.0814902 del 28.11.2013, ha trasmesso la comunicazione del rappresentante legale della ditta suddetta di richiesta di sospensione temporanea limitatamente alle attività lavorative ricomprese nelle Sez. 0 e Sez. V, per motivi commerciali;

RITENUTO

- di dover accogliere la predetta richiesta e di assentirla per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di notifica del presente decreto, pena la revoca del riconoscimento qualora entro detto termine non sarà ripresa l'attività, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 30.7.2012;
- di subordinarne la riattivazione alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL BN circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852 e 853/2004;

DATO ATTO

- che in data 9 dicembre 2013 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 241/90 s.m.i.;
- che avverso il presente provvedimento la ditta destinataria può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i termini previsti dalla vigente normativa;

VISTI

- a) l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- b) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- c) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- d) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- e) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- f) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- g) il DPGR n. 212 del 31.10.2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al dott. Vasco Mario;
- h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **di disporre**, come in effetti con il presente atto si dispone, la sospensione temporanea delle attività produttive limitatamente alle Sez. 0 e V autorizzate con *APPROVAL NUMBER T7K7F* assegnato allo stabilimento della ditta TA.RO. di Tartaro Rocco s.r.l., P.I. 01477130627, con sede legale ed operativa in C/da Carpinelli ,n.36, nel Comune di Paduli (BN);
- **di stabilire** in 12 mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto, il tempo della sospensione, pena la revoca del riconoscimento delle attività sospese qualora entro tale termine non sarà ripresa l'attività, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 30.7.2012;
- **di subordinare** la riattivazione delle attività testé sospese al rilascio di parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ASL BN, in merito alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, tecnico-strutturali e funzionali previsti dai Regolamenti CE 852 e 853/04;
- **di informare** che avverso il presente provvedimento la ditta destinataria può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- **di inviare** il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. BN per i previsti compiti di vigilanza, per la notifica alla ditta interessata e l'invio al Comune di Paduli (BN), nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dr. Mario Vasco